

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 23 marzo 2026, n. 57

GAIA S.R.L. (P.Iva 03932680717) - Rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, denominata "Aquilone", per n. 30 p.l., sita nel Comune di Manfredonia, località Siponto alla via Magister David n°16.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis.*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "*1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);*

2. *Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.*

3. *Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.*

4. *Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in *"Criteri"*, declinati in *"Requisiti"* a cui corrispondono le *"Evidenze"*, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: *"Plan"* (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: *"Do"* (attuazione/implementazione);
- terza fase: *"Check"* (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: *"Act"* (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie". Modifiche e integrazioni"* la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

“a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”.

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte) Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.”

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

“a) alla data di presentazione dell'istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro 12 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;

c) entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all'OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata”.

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con la **Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880** (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accREDITAMENTI - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze.”* la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all'art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all'art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell'accREDITAMENTO alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Successivamente, con la **Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754** (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: *“Assegnazione provvisoria di posti accREDITABILI alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accREDITAMENTO e definizione dei nuovi criteri di assegnazione”*

la Regione procedeva all'assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell'ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019 e, **al contempo, apriva i termini per la presentazione delle istanze di accreditamento per i posti residui in accreditamento indicati nelle tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E della stessa delibera.**

Nello specifico la succitata DGR 1754/2024 prevedeva quanto segue :

Alla SEZIONE F – RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI E DEFINIZIONE DEI NUOVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN ACCREDITAMENTO

“L'allegato A al presente provvedimento riporta le tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E in cui sono indicati i posti/posti letto ancora disponibili in accreditamento per Rsa e Centri diurni.

Per i predetti posti ancora disponibili si stabilisce che a far data dal 01/01/2025 sarà possibile presentare istanza di accreditamento secondo il Modello ACCR 2 contenuto nell'allegato A per massimo un nucleo da 20 pl per le Rsa non autosufficienti e disabili e un nucleo da 30 posti per i centri diurni non autosufficienti e disabili.

Alle predetta procedura dei posti potranno partecipare i soggetti che, a seguito di rilascio di parere di compatibilità valido ai sensi dell'art 7 comma 4 della LR 9 del 2017, abbiano presentato o presentino istanza di autorizzazione all'esercizio. Alle predette strutture saranno assegnati massimo 20 pl per Rsa e 30 posti per Centro diurno.

E' consentita, inoltre, la partecipazione alle strutture già assegnatarie di posti/posti letto con il presente provvedimento purché le stesse siano ricadenti in DSS carenti (con indice di carenza inferiore a quello medio) così come indicati nella DGR n. 880/2023 tabelle 5 – 6 – 7 -8”.

Con la **Deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2025, n. 85** (BURP n. 14 del 17/2/2025) ad oggetto: *Modifica in parte qua alla DGR 1754 del 11/12/2024 ad oggetto “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione”,* la Regione stabiliva che le istanze di accreditamento per i posti residui indicati nelle tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E potevano essere presentata dalla data di pubblicazione sul Burp della presente Deliberazione.

Successivamente, con la **Deliberazione della giunta regionale 29 maggio 2025, n. 735** (BURP n 48 del 16/06/2025) ad oggetto: *“Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 1754 del 11/12/2024 e Dgr 85 del 11/02/2024 -ricognizione posti disponibili a seguito dell'assegnazione e riapertura termini per la presentazione di istanze - approvazione modelli di domanda”* la Regione dichiarava conclusa la fase di assegnazione di cui alla DGR 1754/2024 e DGR 85/2025, procedendo all'assegnazione provvisoria dei posti concedibili in accreditamento alle RSA e Centri diurni di cui ai RR 4 e 5 del 2019.

Con **pec del 17/02/2025**, acquisita al protocollo regionale al n.88211 del 18/02/2025, il Legale Rappresentante della società Gaia S.r.l. trasmetteva l'istanza di accreditamento formulata secondo il modello ACCR.2 *“RSA – CENTRO DIURNO (NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI) CON I REQUISITI PREVISTI DALLA SEZIONE F;”*, ai sensi della DGR 1754/2024. Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Documento di riconoscimento del Sig. La Torre Michele, in qualità di legale rappresentante della società Gaia S.r.l.;
- DD 172 del 15/06/2021 ad oggetto **“PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Manfredonia (Fg) a seguito dell'istanza della società Gaia Srl Unipersonale per la struttura, con dotazione di 30 posti denominata “Aquilone”, sito nel Comune di Aquilone, sito nel Comune di Manfredonia, ubicato alla Via Magister David n 16; ai fini dell'autorizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno per soggetti disabili”;**
- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il SigLa Torre Michele, in qualità

di legale rappresentante della società Gaia S.r.l. dichiara *“il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (...) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali.”;*

- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig. La Torre Michele, in qualità di legale rappresentante della società Gaia S.r.l. dichiarava *“in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, Allegato B – Sezione 1, come attestati dall’allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata.”;*
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle Strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera ex Reg. Reg. n.16/2019 – Allegato B – Sezione 1;
- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig. La Torre Michele, in qualità di legale rappresentante della società Gaia S.r.l. dichiarava *“in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità, Allegato B – Sezione 2D, come attestati dall’allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata.”;*
- Griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità, ex R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. - Allegato B – Sezione 2D;

Con **Determinazione Dirigenziale n.259 del 14/05/2025** questa Sezione rilasciava a Gaia S.r.l. *“ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019, alla società Gaia S.r.l. (P.I. 03932680717) - con sede legale in Manfredonia alla via G. Palatella n. 75/A, il cui legale rappresentante è il Sig. Michele La Torre, l’autorizzazione all’esercizio di un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5 del 2019, denominato “Aquilone” sito nel Comune di Manfredonia, Località Siponto alla via Magister David n. 16, con dotazione di 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5 del 2019, di cui è Responsabile sanitario il Dott. Donato Antonacci nato il 21/02/1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti il 14.11.1981, con specializzazione in Geriatria e Gerontologia conseguita presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti il 24.11.1986 ed iscritto all’Ordine dei Medici chirurghi della Provincia di Foggia dal 23.12.1981 al n. 2684;*

con la seguente prescrizione: il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione all’esercizio - pena l’inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG:

- *Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 completo di qualifica professionale, titolo di studio, iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all’assenza di cause di incompatibilità di legge;*
- *Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;*
- *Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto.*
- *di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL Foggia della verifica dell’adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Centro diurno disabili e ne comunicherà l’esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;*

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i."

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella predetta DD 259/2025, il legale rappresentante della società Gaia S.r.l. con pec del 03/6/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 298134 del 04/06/2025, trasmetteva la documentazione richiesta.

Con pec del 21/06/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n.0349693/2025 del 25/06/2025, il Dipartimento di prevenzione della ASL Foggia con nota AFG-0075739-2025 del 21/06/2025 comunicava l'ottemperanza alla prescrizione imposta nella predetta DD 259/2025.

Con la citata DGR 735 del 29/05/2025 risultano concedibili in accreditamento alla società Gaia S.r.l. n. 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019.

Con **nota prot. n. 0430240/2025 del 29/07/2025** la scrivente Sezione invitava: "**il legale rappresentante della società Gaia S.r.l.** a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase indicata con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.

Si richiede altresì di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.", ed al contempo "**Il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) in indirizzo, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per la fase PLAN per n. 30 posti concedibili in accreditamento. A seguito del sopralluogo, si richiede la trasmissione dell'esito della verifica e delle relative griglie compilate e firmate."**

In riscontro alla predetta nota prot. 0430240/2025, il legale rappresentante della società Gaia S.r.l. con pec del 10/09/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 489188 del 11/09/2025, trasmetteva alla scrivente la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig. La Torre Michele, in qualità di legale rappresentante della società Gaia S.r.l. dichiarava "*in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, Allegato B – Sezione 1, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata.*";
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle Strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera ex Reg. Reg. n.16/2019 – Allegato B – Sezione 1;
- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig. La Torre Michele, in qualità di legale rappresentante della società Gaia S.r.l. dichiarava "*in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità, Allegato B – Sezione 2D, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata.*";
- Griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità, ex R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. - Allegato B – Sezione 2D;

- Elenco del personale operante nel centro diurno disabili denominato "Aquilone" resa ai sensi del DPR 445/2000 con l'indicazione del nominativo, del titolo di studio, della data di assunzione, della qualifica, della mansione, della tipologia di contratto, dell'iscrizione all'albo ove prevista.

Con **pec del 05/02/2026** acquisita in pari data al protocollo di questo Ente al n.63573, il **Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)** trasmetteva alla scrivente Sezione nota 536/2026 del 05/02/2026 con cui comunicava quanto segue: "(...)si esprime parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura centro diurno persone con disabilità denominata "Aquilone" con n.30 posti, sita in Manfredonia (FG) alla Via Magister David n.16 e gestita dalla società "Gaia srl" con sede legale in Manfredonia (FG), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla Fase di "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio."

Con nota **prot. n. 0122886/2026 del 06/03/2026** la scrivente Sezione chiedeva alla società Gaia S.r.l., entro e non oltre il termine di sette (7) giorni dalla notifica di :

"- Integrare l'organico di personale di Educatore professionale /Terapista occupazionale delle già citate 12 ore settimanali;

- Fornire chiarimenti sulla figura del Responsabile sanitario;

- Trasformare gli accordi preliminari di assunzione part-time in contratti a tempo indeterminato nel rispetto delle previsioni del CCNL applicato, atteso che la struttura è stata già autorizzata con DD 259 il 14/05/2025 e non è possibile avere ancora, ad oggi, accordi preliminari;

- Fermo restando il numero totale degli educatori previsti dal RR n. 5/2019, ridurre il numero degli educatori professionali socio-pedagogici come prevedono la LR 18/2020 art. 5 e la circolare prot. 3539 del 3/05/2021;

- Trasmettere copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;

- Trasmettere comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa alla Regione e per conoscenza al Dipartimento di prevenzione della ASL di Foggia."

In riscontro alla predetta nota prot. n. 0122886/2026, il legale rappresentante della società Gaia con pec del 13/03/2026, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0138967/2026 del 16/03/2026, comunicava con nota del 13/03/2026 che il Responsabile sanitario è il dott. Luigi Pazienza e comunicava, altresì, la riduzione del numero degli educatori professionali socio-pedagogici come prevede la L.R. 18/2020. Alla predetta nota allegava la seguente documentazione:

- Organigramma del personale aggiornato con l'indicazione del titolo di studio, della data di assunzione, della qualifica, della mansione, della tipologia di contratto, del monte ore, dell'iscrizione all'albo ove prevista;
- Documento di riconoscimento del Sig. La Torre Michele, in qualità di legale rappresentante della società Gaia S.r.l.;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare.

Posto quanto sopra, si propone :

- di rilasciare l'**accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art. 24 della L.R. 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Gaia S.r.l. (P.IVA 03932680717)

Rappresentante legale: La Torre Michele

Attività: Centro diurno Disabili di cui al RR n.5/2019

Sede legale: via G. Palatella n. 75/A - Manfredonia (Fg)

Sede operativa: Località Siponto alla Via Magister David n. 16 - Manfredonia (Fg)

Denominazione: Aquilone

N. posti autorizzati: n.30 posti letto di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 autorizzata con DD 259 del 14/05/2025

N. posti accreditati: n. 30 p.l. di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019

Responsabile sanitario: Dott. Pazienza Luigi, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti il 30/10/1978, specializzato in Geriatria e Gerontologia il 13/07/1989 e iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Foggia al n. 2069 del 20/12/1978;

CCNL applicato: UNEBA

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Gaia S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. il legale rappresentante della società Gaia S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- III. ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- IV. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- V. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- VI. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n.9/2017, il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la*

permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare l'**accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Gaia S.r.l. (P.IVA 03932680717)

Rappresentante legale: La Torre Michele

Attività: Centro diurno Disabili di cui al RR n.5/2019

Sede legale: via G. Palatella n. 75/A - Manfredonia (Fg)

Sede operativa: Località Siponto alla Via Magister David n. 16 - Manfredonia (Fg)

Denominazione: Aquilone

N. posti autorizzati: n.30 posti letto di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 autorizzata con DD 259 del 14/05/2025

N. posti accreditati: n. 30 p.l. di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019

Responsabile sanitario: Dott. Pazienza Luigi, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti il 30/10/1978, specializzato in Geriatria e Gerontologia il 13/07/1989 e iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Foggia al n. 2069 del 20/12/1978;

CCNL applicato: UNEBA

- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento

alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con l'ulteriore precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Gaia S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. il legale rappresentante della società Gaia S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- III. ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”*;
- IV. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
- V. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- VI. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n.9/2017, il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Vista Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00061

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo